

**Permesso di soggiorno al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano. Non occorre  
la convivenza effettiva dei coniugi  
(Cassazione Civile, ord. 10 aprile 2025, n. 9437)**

In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal D.Lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso

\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere

Dott. VALENTINO Daniela - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

A.A. rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Di Pietro PEC: (Omissis)

-ricorrente-

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO

-intimato-

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 115/2024, pubblicata il 17.4.2024, comunicata in pari data.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.3.2025 dal Consigliere Daniela Valentino.

## Svolgimento del processo

1. - Il Tribunale di Campobasso, con ordinanza datata 19/10/21 e pubblicata il 21/10/2021, pronunciando sulla domanda proposta da A.A. (nato in Albania) nei confronti del Ministero dell'Interno - Prefettura UTG di Campobasso, intesa all'annullamento del provvedimento emesso dalla Questura di Campobasso in data 19.12.2020, prot. 381 Cat. A 12/2020, con cui era stata rigettata la richiesta di carta di soggiorno per familiare di cittadino UE (avendo contratto matrimonio con la cittadina rumena B.B. in data 26 settembre 2020), ai sensi exart. 10 , comma 3, lett. d) bis, D.Lgs. n.30/2007 , nonché di accertamento del diritto alla predetta carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE, o, in subordine, al diritto al soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 150/2011 e 30 comma 6 D.Lgs. n.286/1998 , rigettava la domanda e compensava le spese processuali.

2. - A.A. proponeva gravame dinanzi la Corte di Appello di Campobasso che, con la sentenza qui impugnata, rigettava l'appello e confermava l'ordinanza impugnata.

Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che:

a) con l'appello si è unicamente contestata l'ordinanza in relazione al capo relativo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, exart. 30 D.Lgs. n. 286/1998 , in relazione al quale non sarebbe necessario il requisito del pregresso regolare soggiorno del richiedente; nessuna specifica contestazione è stata effettuata in relazione all'insussistenza dei presupposti per il rilascio della carta di soggiorno per congiunti di cittadini dell'UE, ai sensi del D.Lgs. n. 30/2007 , statuizione passata in giudicato; il matrimonio contratto dopo il provvedimento espulsivo - provvedimento che, quindi, conservava la sua validità/efficacia - non può legittimare il rilascio della carta di soggiorno per congiunto di cittadini dell'Unione Europea, perché determinerebbe un effetto sanante rispetto alla situazione di irregolarità in cui versa il ricorrente;

b) L'art. 30, comma 1, lett. b, richiamato dall'appellante, prevede testualmente "Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

1) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;

2) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti". Proprio per il fatto che il richiedente deve essere "regolarmente soggiornante", il fatto che abbia contratto matrimonio non è circostanza che da sola possa giustificare il rilascio del permesso;

c) nella fattispecie non solo manca la prova del regolare soggiorno ad altro titolo, ma sussiste la prova positiva contraria costituita dall'irregolare permanenza del richiedente sul territorio dello Stato, a causa del pregresso decreto di espulsione, impugnato e confermato dall'autorità giudiziaria, senza che sia stato nulla allegato o comprovato riguardo la sussistenza ulteriori provvedimenti successivi dai quali possa desumersi l'inefficacia sopravvenuta della disposta espulsione.

Ne consegue che del tutto irrilevante ai fini decisori è l'allegata effettività della convivenza matrimoniale, e del tutto irrilevanti sono le richieste istruttorie sul punto, essendo mancata la prova del regolare soggiorno ad altro titolo da almeno un anno.

3. - A.A. ha presentato ricorso per cassazione con un motivo.

Motivi della decisione

4. - Il ricorrente deduce: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 112 c.p.c., all'art. 324 c.p.c. ed all'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea affermazione del giudicato in ordine alla domanda di rilascio della carta di soggiorno per congiunti di cittadini dell'UE, ai sensi del D.Lgs. n. 30/2007. Il ricorrente lamenta l'erronea dichiarazione di giudicato in ordine alla domanda afferente al rilascio di permesso di carta di soggiorno per congiunti di cittadini dell'UE, ai sensi del D.Lgs. n.30/2007.

4.1 - La censura è fondata. La Corte non ha valutato correttamente che l'appello aveva censurato il mancato riconoscimento della carta di soggiorno per congiunti (o familiari) di cittadini dell'Ue.

Il Tribunale ha erroneamente valutato i presupposti normativi: il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, disciplinato dal D.Lgs. n. 30/2007, non implica il requisito del pregresso regolare soggiorno del richiedente, salve le conseguenze dell'accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza ai sensi dell'art. 30, comma 1-bis, D.Lgs. n.286/1998.

In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal D.Lgs. n. 30/2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, D.Lgs. n. 286/1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione, che aveva ritenuto legittimo il diniego del permesso di soggiorno risultando il matrimonio contratto subito dopo il provvedimento di espulsione di uno dei coniugi, conosciutisi appena tre giorni prima, in assenza della prova della consumazione o della successiva convivenza, ma con la dimostrazione del pagamento di un compenso in favore del consorte italiano) (Cass., n. 6747/2021 ;Cass., n. 10977/2023 ;Cass., n. 13189/2024).

5. - Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art.52, comma 2, D.Lgs. n.196/2003.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art.52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

Conclusione

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 5 marzo 2025.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2025.

